

Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria e Zona di protezione Speciale "Fondo Toce" (Codice – IT1140001). Proposta al Consiglio.

Vista la legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale" ed in particolare l'articolo 7 che prevede la redazione di piani naturalistici per "aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate".

Considerato che l'articolo 8 della succitata legge regionale 57/1979 prevede che i piani naturalistici siano approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

Considerato che lo stesso articolo 8 stabilisce che le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva.

Considerato inoltre che lo stesso articolo 8 prevede che con legge regionale siano previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.

Considerato che il piano naturalistico, a norma dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 3 aprile 1989 e s.m.i. "Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici", esplica i suoi effetti, come strumento di tutela ai sensi dell'articolo 1bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", ora sostituito dall'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Considerato che l'area di "Fondo Toce" è stata proposta dalla Regione Piemonte e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sulla base dei criteri di cui all'Allegato III (fase 1) della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", quale Sito di Importanza Comunitaria in quanto contenente habitat di cui Allegato I e specie di cui all'Allegato II della stessa Direttiva.

Considerato che sulla base dei criteri di cui all'allegato III (fase 2) della Direttiva 92/43/CEE, la Commissione Europea, con Decisione 2004/798/CE del 7 dicembre 2004, ha stabilito, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma della stessa Direttiva, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale tra cui è compreso il Sito di Importanza Comunitaria "Fondo Toce" (Codice – IT1140001).

Considerato che l'area di "Fondo Toce" è stata altresì individuata con D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006 quale Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 aprile 2000, poi modificato con Decreto del 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ovvero istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

Considerato che il succitato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 aprile 2000 e le successive modifiche, sono stati emanati con lo scopo di rendere pubblici gli elenchi dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale.

Considerato che i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale formano la rete ecologica europea denominata rete "Natura 2000" prevista dall'articolo 3 della Direttiva 92/43/CEE, il cui compito è garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.

Considerato che il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", stabilisce all'articolo 4, comma 1 che le regioni e le province autonome devono, in primo luogo, assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative sugli specifici obiettivi di conservazione; all'articolo 4, comma 2 dello stesso articolo è previsto che in via definitiva tali Amministrazioni predispongano appropriati "piani di gestione" per la definizione delle misure di conservazione necessarie.

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 sono state approvate le "Linee guida per la

gestione dei siti Natura 2000” in cui è previsto che le Regioni o le Province autonome individuino i soggetti responsabili della gestione dei siti della rete “Natura 2000” e stabilito l’iter logico decisionale per la scelta del piano di gestione e definita la struttura dello stesso Piano.

Ritenuto, ai sensi di tale disposizione, individuare nell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore il “soggetto responsabile della gestione” del SIC e della ZPS “Fondo Toce” (Codice – IT1140001).

Ritenuto inoltre che l’allegato Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del “Fondo Toce”, in quanto rispondente alle disposizioni di cui al succitato Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 ed in assenza di una normativa specifica regionale in materia di tutela e conservazione della biodiversità, possa essere approvato anche quale Piano di gestione del SIC e ZPS “Fondo Toce” i cui territori di riferimento sono coincidenti.

Preso atto che le sanzioni alla normativa contenuta nel succitato Piano naturalistico sono approvate con apposito provvedimento legislativo.

La Giunta Regionale unanime,

**D e l i b e r a**

Di proporre al Consiglio Regionale il seguente atto deliberativo:

“Il Consiglio regionale,

Vista la legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, “Norme relative alla gestione del patrimonio forestale” ed in particolare l’articolo 7 che prevede la redazione di piani naturalistici per “aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell’area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate”.

Considerato che l’articolo 8 della succitata legge regionale 57/1979 prevede che i piani naturalistici siano approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

Considerato che lo stesso articolo 8 stabilisce che le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva.

Considerato inoltre che lo stesso articolo 8 prevede che con legge regionale siano previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.

Considerato che il piano naturalistico, a norma dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 3 aprile 1989 e s.m.i. "Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici", esplica i suoi effetti, come strumento di tutela ai sensi dell'articolo 1bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", ora sostituito dall'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Considerato che l'area di "Fondo Toce" è stata proposta dalla Regione Piemonte e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sulla base dei criteri di cui all'Allegato III (fase 1) della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", quale Sito di Importanza Comunitaria in quanto contenente habitat di cui Allegato I e specie di cui all'Allegato II della stessa Direttiva.

Considerato che sulla base dei criteri di cui all'allegato III (fase 2) della Direttiva 92/43/CEE, la Commissione Europea, con Decisione 2004/798/CE del 7 dicembre 2004, ha stabilito, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma della stessa Direttiva, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale tra cui è compreso il Sito di Importanza Comunitaria "Fondo Toce" (Codice – IT1140001).

Considerato che l'area di "Fondo Toce" è stata altresì individuata con D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006 quale Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 aprile 2000, poi modificato con Decreto del 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ovvero istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

Considerato che il succitato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 aprile 2000 e le successive modifiche, sono stati emanati con lo scopo di rendere pubblici gli elenchi dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale.

Considerato che i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale formano la rete ecologica europea denominata rete "Natura 2000" prevista dall'articolo 3 della Direttiva 92/43/CEE, il cui compito è garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.

Considerato che il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", stabilisce all'articolo 4, comma 1 che le regioni e le province autonome devono, in primo luogo, assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative sugli specifici obiettivi di conservazione; all'articolo 4, comma 2 dello stesso articolo è previsto che in via definitiva tali Amministrazioni predispongano appropriati "piani di gestione" per la definizione delle misure di conservazione necessarie.

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 sono state approvate le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" in cui è previsto che le Regioni o le Province autonome individuino i soggetti responsabili della gestione dei siti della rete "Natura 2000" e stabilito l'iter logico decisionale per la scelta del piano di gestione e definita la struttura dello stesso Piano.

Ritenuto, ai sensi di tale disposizione, individuare nell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore il "soggetto responsabile della gestione" del SIC e della ZPS "Fondo Toce" (Codice – IT1140001).

Ritenuto inoltre che l'allegato Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del "Fondo Toce", in quanto rispondente alle disposizioni di cui al succitato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 ed in assenza di una normativa specifica regionale in materia di tutela e conservazione della biodiversità, possa essere approvato anche quale Piano di gestione del SIC e ZPS "Fondo Toce" i cui territori di riferimento sono coincidenti.

Preso atto che le sanzioni alla normativa contenuta nel succitato Piano naturalistico sono approvate con apposito provvedimento legislativo.

Sentita la competente Commissione Consiliare,

d e l i b e r a

Di approvare, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale", nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 ora sostituito dall'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del "Fondo Toce" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il succitato Piano naturalistico assume altresì gli effetti del "Piano di gestione", previsto dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", in quanto assicura al Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Fondo Toce" (Codice – IT1140001), le opportune e necessarie misure di conservazione degli habitat naturali e degli habitat di specie e delle specie per cui il sito è stato designato ed inserito dalla Commissione Europea con Decisione 2004/798/CE del 7 dicembre 2004, ed a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma della stessa direttiva 92/43/CEE, nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale.

Di affidare la gestione del SIC e ZPS "Fondo Toce" all'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto."